

DELIBERAZIONE 15 MARZO 2018
148/2018/R/GAS

RIDETERMINAZIONE DI TARIFFE DI RIFERIMENTO PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER GLI ANNI 2009-2016

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1011^a riunione del 15 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la Parte II, del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012"(RTDG 2009-2012), come modificata in ultimo con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 10 ottobre 2013, 447/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la Parte II, del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG

2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;

- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2016/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019”, approvata con la deliberazione 775/2016/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2017, 858/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 858/2017/R/GAS);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità 30 gennaio 2015, 3/15 (di seguito: determinazione 3/2015).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 4, comma 1, della RTDG, prevede che:
 - le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all’Autorità in ciascun anno del periodo regolatorio 2014-2019 nelle finestre 1 febbraio - 15 febbraio e 1 settembre - 15 settembre;
 - tali richieste di rettifica siano trasmesse secondo le modalità definite con Determina del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
 - l’articolo 4, comma 2, della RTDG prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accettate con decorrenza dall’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;
 - l’articolo 4, comma 3, della medesima RTDG, prevede che le richieste di rettifica, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accettate con decorrenza dall’anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
 - l’articolo 4, comma 4, della RTDG, prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accettate per l’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;
- secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 5, della RTDG, le richieste di rettifica di dati, inoltrate all’Autorità, comportano l’applicazione di una indennità amministrativa a carico dell’impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all’1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 euro;
- con determinazione 3/2015 sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell’aggiornamento

annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti.

CONSIDERATO CHE:

- nella deliberazione 858/2017/R/GAS, con la quale sono state rideterminate le tariffe di riferimento per gli anni 2009-2016, la società 378-ACAM GAS S.p.a. è stata erroneamente inserita nella Tabella F, relativa alle imprese che hanno presentato istanza di rettifica e integrazione di dati patrimoniali che comportano vantaggi per l'impresa distributrice, pur avendo presentato una richiesta di rettifica dati per la località 324-Follo che comporta vantaggi per i clienti finali, la cui decorrenza è definita ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della RTDG.

CONSIDERATO CHE:

- con comunicazione del 12 febbraio 2018 (prot. Autorità 4098 del 13 febbraio 2018), l'impresa distributrice 3045-IRETI S.p.a. ha presentato una richiesta di chiarimenti relativa al mancato riconoscimento degli investimenti dell'anno 2007 per le località 8091-Collecchio e 5808-Langhirano;
- a seguito di approfondimenti da parte degli Uffici della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità, è emerso che, con riferimento alla località 8091-Collecchio, sono state erroneamente determinate le tariffe a partire dall'anno 2009 senza prevedere il riconoscimento degli investimenti relativi all'anno 2007; in relazione alla località 5808-Langhirano, invece, vengono confermate le determinazioni tariffarie precedentemente assunte, dal momento che per tale località è stata riscontrata un'incongruenza tra i dati relativi ai contributi percepiti trasmessi in sede di raccolta dati ai fini tariffari e i dati comunicati all'Autorità dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

CONSIDERATO CHE:

- sono state presentate, entro la data del 15 febbraio 2018, richieste di rettifica e integrazione di dati patrimoniali oggetto di raccolte dati effettuate in anni precedenti il 2017, riferite a località servite dalle imprese distributrici di seguito elencate:

TABELLA A

IDAEEG	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
301	MEGARETI S.p.a.
434	GROSSETO ENERGIA RETI GAS S.p.a.
754	A.S.M. CODOGNO S.r.l.
807	ITALGAS RETI S.p.a.
860	LD RETI S.r.l.
1338	LARIO RETI GAS S.r.l.
22668	2i RETE GAS S.p.a.

- è stata presentata, entro il 15 febbraio 2018, istanza di rettifica di dati fisici dall'impresa distributrice 2908-SVILUPPO ENERGIA S.p.a., con riferimento alla località 5180-Maierato e agli anni 2014 e 2015;
- è stata presentata, entro il 15 febbraio 2018, istanza di rettifica relativa al mancato invio della richiesta di determinazione delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, della RTDG dall'impresa distributrice 380-EROGASMET S.p.a., con riferimento alla località 4799-San Bonifacio e agli anni 2013, 2014 e 2015.

CONSIDERATO CHE:

- a seguito di alcuni approfondimenti svolti dagli Uffici è risultato che per le località di seguito elencate, sorte a seguito di interconnessione di impianti e per le quali in almeno una delle località interessate dall'unione le tariffe di riferimento sono state calcolate d'ufficio, a causa di un malfunzionamento della procedura di calcolo non è stata mantenuta la condizione di tariffa d'ufficio nella nuova località sorta e pertanto le tariffe di riferimento sono state calcolate sulla base dei dati puntuali comunicati dalle imprese:

TABELLA B

IDAEEG	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE	ID LOCALITA'	DENOMINAZIONE LOCALITA'
47	SEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI S.r.l.	10258	SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN)
377	GESAM S.p.a.	9899	LUCCA-PONTE A MORIANO (LU)
615	ASCOLI RETI GAS S.r.l.	10067	ACCUMOLI
1438	METEMA GESTIONI S.r.l.	9501	SERRAVALLE DI CHIANTI
1438	METEMA GESTIONI S.r.l.	9502	SASSOFERRATO
1438	METEMA GESTIONI S.r.l.	9504	FIASTRA
2130	MEDITERRANEA ENERGIA S.c.r.l.	9539	ANVERSA DEGLI ABRUZZI (AQ)
20101	BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE S.p.a.	10064	LONGARONE (BL)
20101	BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE S.p.a.	10193	ALPAGO (BL)
25367	INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.a.	10262	PRIGNANO SULLA SECCHIA (MO), FRAZIONI VARIE

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione alle rettifiche presentate entro il 15 febbraio 2018:
 - in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della RTDG, accettare, ai fini delle rideterminazioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura del gas per gli anni dal 2009 al 2016 di cui al presente provvedimento:
 - le richieste di rettifica presentate dalle imprese distributrici di cui alla TABELLA A del presente provvedimento, che comportano vantaggi per i clienti finali;
 - la richiesta di rettifica presentata dall'impresa distributtrice 378-ACAM GAS S.p.a. per la località 324-Follo, che comporta vantaggi per i clienti finali;
 - in relazione alle richieste di rettifica di dati fisici, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della RTDG, che prevede che le richieste di rettifica di dati fisici sono accettate per l'anno tariffario a cui è riferibile l'errore:
 - accettare, ai fini delle rideterminazioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura del gas, la richiesta di rettifica di dati fisici presentata dall'impresa distributtrice 2908-SVILUPPO ENERGIA S.p.a., con riferimento alla località 5180-Maierato per l'anno 2014, con effetti sulle tariffe dell'anno 2016;
 - prevedere che la richiesta di rettifica e integrazione di dati fisici presentata dall'impresa distributtrice 2908-SVILUPPO ENERGIA S.p.a., con riferimento alla località 5180-Maierato per l'anno 2015, sia accettata in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2017, entro il termine del 28 febbraio 2018, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG;
 - in relazione alle richieste di rettifica relative al mancato invio della richiesta di determinazione delle tariffe di cui all'articolo 2, comma 1, della RTDG:
 - in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della RTDG, accettare, ai fini delle rideterminazioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura del gas, le richieste di rettifica di dati fisici presentate dall'impresa distributtrice 380-EROGASMET S.p.a., con riferimento alla località 4799-San Bonifacio per gli anni 2013 e 2014, con effetti sulle tariffe dell'anno 2015 e 2016;
 - prevedere che la richiesta di rettifica e integrazione di dati fisici presentata dall'impresa distributtrice 380-EROGASMET S.p.a., con riferimento alla località 4799-San Bonifacio per l'anno 2015, sia accettata in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2017, entro il termine del 28 febbraio 2018, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG;

- in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della RTDG, prevedere che l'istanza di rettifica e integrazione di dati patrimoniali per l'impresa distributrice 380-EROGASMET S.p.a., con riferimento alla località 4799-San Bonifacio, sia accettata in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2017, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG e secondo le disposizioni riportate nell'Allegato A alla determinazione 3/2015.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere alla rettifica dei valori delle tariffe di riferimento per la località 8091-Collecchio servita dall'impresa distributrice 3045-IRETI S.p.a., con decorrenza a partire dall'anno tariffe 2009, considerando anche gli investimenti relativi all'anno 2007.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere alla rettifica dei valori delle tariffe di riferimento per le località di cui alla TABELLA B del presente provvedimento, applicando il calcolo d'ufficio in luogo del calcolo puntuale;
- prevedere che le imprese distributrici di cui al precedente punto possano richiedere, ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento, l'applicazione del calcolo puntuale, presentando istanza di rettifica dati in cui si richiede lo stralcio della stratificazione per la parte degli incrementi patrimoniali precedentemente interessati dal calcolo d'ufficio

DELIBERA

Articolo 1

Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni dal 2009 al 2016

- 1.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale:

- per l'anno 2009 come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
- per l'anno 2010 come riportati nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
- per l'anno 2011 come riportati nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
- per l'anno 2012 come riportati nella Tabella 4 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
- per l'anno 2013 come riportati nella Tabella 5 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante;
- per l'anno 2014 come riportati nella Tabella 6 allegata al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
- per l'anno 2015 come riportati nella Tabella 7 allegata al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
- per l'anno 2016 come riportati nella Tabella 8 allegata al presente provvedimento, di cui formano parte integrante.

Articolo 2

Indennità amministrativa

2.1 L'indennità amministrativa di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG si applica alle imprese elencate nella Tabella 9 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 3

Disposizioni finali

3.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

15 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni